

14 gennaio 2010

Domanda:

### Quando diventa operativo il Sistema?

Risposta:

Il SISTRI diventerà operativo in diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie di utenti.

#### - PRIMO GRUPPO DI UTENTI

Dal **centottantesimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 – con più di cinquanta dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; per i soggetti di cui all'art. 5, comma 10, del Decreto ministeriale (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

#### - SECONDO GRUPPO DI UTENTI

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a cinquanta dipendenti; per i produttori iniziali

di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs n. 152/2006 che hanno tra cinquanta e undici dipendenti.

### - TERZO GRUPPO DI UTENTI

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale possono aderire su base volontaria al SISTRI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006.

---

*\* Art, 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.*

---